



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
CONVITTO NAZIONALE DI STATO "T. CAMPANELLA"**

Scuole statali annesse: Primaria – Secondaria di I Grado – Liceo Classico – Liceo Classico Europeo

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Calabria – C.M.: RCVC010005 – C.F.:80007870803

Tel: 0965.499421 – Fax: 0965.499420 Sito Web: <http://www.convittorc.it>

e-mail: rcvc010005@istruzione.it – PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it

Regolamento d'Istituto



**Anno Scolastico
2013/2014**

INDICE

PREMESSA	pag. 4
TITOLO I - NORME GENERALI	pag. 5
<i>Art. 1 - Tempo scuola</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 2 - Ritardi</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 3 - Uscite anticipate</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 4 - Assenze</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 5 - Effetti delle assenze e dei ritardi/uscite anticipate</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 6 - Giustificazioni</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 7 - Alunni maggiorenni</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 8 - Alunni pendolari</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 9 - Cambio dell'ora</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 10 - Intervallo</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 11 - Spostamenti all'interno dei locali del Convitto</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 12 - Attività educative</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 13 - Pranzo</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 14 - Ricreazione</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 15 - Attività educative e studio guidato</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 16 - Servizi igienici</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 17 - Attività extrascolastiche</i>	<i>pag. 10</i>
TITOLO II - DIVIETI	pag. 12
<i>Art. 18 - Divieto di fumo</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 19 – Uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 20 - Uso degli ascensori</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 21 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario</i>	<i>pag. 13</i>
TITOLO III - DOCENTI	pag. 14
<i>Art. 22 - Norme di comportamento di carattere generale</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 23 - Assenze degli alunni</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 24 - Procedure per infortuni o malori alunni</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 25 - Attività di insegnamento, attività funzionali all'insegnamento e azioni funzionali all'attività educativa</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 26 - Documenti, circolari e comunicazioni</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 27 - Indicazioni ai docenti/educatori in caso di sciopero</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 28 - Colloqui e rapporti con le famiglie</i>	<i>pag. 15</i>

TITOLO IV - PERSONALE A.T.A.	pag. 16
<i>Art. 29 - Norme di comportamento di carattere generale</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 30 - Doveri del Personale Amministrativo</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 31 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici</i>	<i>pag. 16</i>
TITOLO V - NORME COMUNI PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A.	pag. 19
<i>Art. 32 - Vigilanza sugli alunni</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 33 - Rispetto delle norme di sicurezza</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 34 - Assenze del personale</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 35 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 36 - Divieto di fumo</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 37 - Uso dei telefoni cellulari</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 38 - Riservatezza (D.Lgs 196/2003)</i>	<i>pag. 21</i>
TITOLO VI - GENITORI	pag. 22
<i>Art. 39 - Assemblee dei genitori</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Art. 40 - Indicazioni generali ai genitori in caso di sciopero del personale scolastico</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Art. 41 - Accesso dei genitori nei locali scolastici</i>	<i>pag. 23</i>
TITOLO VII – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	pag. 24
<i>Art. 42 - Diritti degli studenti</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Art. 43 - Comitato studentesco d’Istituto</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Art. 44 - Assemblee d’Istituto e di classe</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Art. 45 - Doveri degli studenti</i>	<i>pag. 25</i>
TITOLO VIII - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI	pag. 27
<i>Art. 46 - Codice disciplinare</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Art. 47 - Provvedimenti disciplinari</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Art. 48 - Ammonizione verbale</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Art. 49 - Nota sul registro di classe e/o nota informativa alla famiglia</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Art. 50 - Ammonizione scritta</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 51 - Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 52 - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Art. 53 - Integrazioni applicative</i>	<i>pag. 31</i>
<i>Art. 54 - Riparazione e conversione della sanzione</i>	<i>pag. 31</i>
<i>Art. 55 - Adozione delle sanzioni</i>	<i>pag. 32</i>
<i>Art. 56 - Procedure disciplinari e impugnazioni</i>	<i>pag. 32</i>
<i>Art. 57 - Organo di Garanzia interno alla Scuola</i>	<i>pag. 33</i>
<i>Art. 58 - Organo di garanzia Regionale</i>	<i>pag. 34</i>
<i>Art. 59 - Patto Educativo di Corresponsabilità</i>	<i>pag. 34</i>

PREMESSA

La Scuola è una comunità sociale che non si sostituisce alla famiglia, ma ne affianca l'opera educativa ed agisce nel rispetto dei singoli componenti e nella loro autonomia di pensiero. Considerando la natura democratica della gestione della Scuola italiana e la relativa normativa che a questa natura s'ispira, sono chiamate a dare un concreto contributo di fatti e di idee per il raggiungimento degli obiettivi educativi che la Scuola istituzionalmente intende raggiungere, tutte le componenti scolastiche: Rettore-Dirigente Scolastico, educatori, docenti, personale ATA, genitori e studenti; e come ogni studente ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni e di essere rispettato dagli altri studenti e da tutti gli operatori scolastici, così, allo stesso modo, ha il dovere di rispettare le convinzioni e la dignità di tutti coloro che operano nella Scuola ottemperando alle norme generali vigenti ed ai Regolamenti.

Il presente testo, è emanato ai sensi della C.M. n. 105/1975 - *Applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno* - del D.P.C.M. del 7 giugno 1995 – *carta dei servizi scolastici* - del D.lgs. n. 297/1994 - *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* - del D.P.R 275/1999 - *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche* - del D.P.R. n. 249/1998 - *Statuto delle studentesse e degli studenti* – del D.P.R. n. 235/2007 - *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998* - dei Contratti di lavoro in vigore.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si applica a tutte le componenti del Convitto Nazionale e delle scuole annesse (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Liceo Classico d'Ordinamento e Liceo Classico Europeo) e conserva validità fino ad approvazione di un nuovo testo.

Esso si propone di:

- contribuire al processo di crescita intellettuale e morale degli alunni;
- sostenere i valori della persona, il rispetto delle regole e dell'ambiente;
- realizzare una Scuola che sia una comunità educante, aperta al dialogo ed alla collaborazione con le famiglie, dove si formano personalità libere, forti e responsabili, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri e in grado di affrontare la complessità sempre crescente della realtà odierna;
- stimolare un equilibrato senso di appartenenza al proprio Istituto, del quale i giovani dovranno sentirsi parte integrante.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Tempo scuola

L'orario scolastico è articolato su sei giorni lavorativi settimanali come di seguito distribuiti:

○ Scuola Primaria

27 ore di attività obbligatorie per le prime, le seconde e le terze classi, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 12.30; per le classi quarte e quinte, 30 ore obbligatorie dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00. Gli alunni semiconvittrici/semiconvittori permangono dal lunedì al venerdì nella Scuola fino alle ore 17:00.

○ Scuola Secondaria di Primo Grado

L'ingresso è previsto alle ore 08:00 e l'uscita alle ore 13:00.

Gli alunni semiconvittrici/semiconvittori permangono dal lunedì al venerdì nella Scuola fino a alle ore 17:00/17:30.

○ Liceo Classico d'Ordinamento

L'ingresso è alle ore 08:00 e l'uscita tutti i giorni alle ore 12:00/12:55 (mercoledì ore 13:00/14:00 e sabato ore 12:00/13:00).

○ Liceo Classico Europeo

Le studentesse e gli studenti del Liceo Classico Europeo sono semiconvittrici/semiconvittori. L'ingresso è previsto alle ore 08:00 e l'uscita alle ore 17:00 fatta eccezione per il mercoledì (ore 08:00/14:00 e il sabato ore 08:00/13:00).

Per particolari ed eccezionali esigenze l'orario scolastico potrà subire adattamenti con eventuale anticipazione dell'orario di uscita secondo le modalità previste dalle norme.

Art. 2 - Ritardi

Il ritardo deve essere e rimanere un fatto straordinario, causato solo da motivi di trasporto o da gravi contrattempi. La puntualità è un segno di rispetto nei confronti dell'Istituzione Scolastica ed evita interruzioni nello svolgimento della lezione, pertanto va sempre rispettata scrupolosamente.

Gli alunni che ritardino l'ingresso a Scuola, avranno l'obbligo di essere **giustificati**, nell'immediatezza e per iscritto (sull'apposito stampato), dai genitori o da chi ne esercita la potestà; qualora ciò non sia possibile gli stessi giustificheranno improrogabilmente entro il giorno successivo.

In caso di reiterati ritardi (più di tre al mese), sarà cura dei docenti Coordinatori di classe, segnalare la problematica al Rettore – Dirigente Scolastico (DS) o a un suo delegato per convocare i genitori o chi ne esercita la potestà per definire le modalità di correzione del comportamento anomalo e per evitare che il ripetersi del ritardo possa condurre a una ricaduta negativa sul voto di condotta e di attribuzione del credito nelle classi del triennio dei Licei, o possa indurre la Scuola ad adottare provvedimenti previsti dal codice disciplinare.

Gli alunni che si presentino a Scuola **dopo le ore 08:30** (risulteranno assenti la prima ora di lezione) saranno ammessi in classe con l'obbligo di essere **accompagnati** dai genitori o da chi ne esercita la potestà improrogabilmente entro il giorno successivo al ritardo; gli stessi conferiranno, per la determinazione del caso, con il DS o con un suo delegato.

Costituisce eccezione il ritardo degli studenti pendolari muniti di deroga (art. 8).

Art. 3 - Uscite anticipate

Durante le ore di insegnamento non è consentito uscire anticipatamente.

Eventuali esigenze di uscite anticipate potranno essere manifestate e richieste, con adeguata motivazione, per iscritto, al DS o a un suo delegato e devono rivestire in tutti i casi carattere eccezionale e/o documentabile.

Gli studenti minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se prelevati da un genitore o da chi ne esercita la potestà; casi eccezionali verranno valutati dal DS o dal suo delegato.

Gli studenti maggiorenni potranno lasciare l'Istituto presentando la richiesta firmata sul libretto delle giustificazioni al DS o a un suo delegato, che potrà informare la famiglia della richiesta di uscita anticipata.

L'alunno che richiede l'uscita anticipata dovrà comunque essere presente in classe per almeno la metà dell'orario giornaliero e la sua richiesta potrà essere soddisfatta non prima della fine di ogni ora.

L'uscita anticipata prima della metà dell'orario giornaliero, sarà considerata come assenza ad eccezione delle uscite necessitate da ragioni inderogabili e documentabili (ad es. motivi di salute).

Le uscite per motivi personali e/o familiari non potranno, comunque, essere più di quattro per ogni quadrimestre.

Art. 4 - Assenze

Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato (D.Lgs. n. 59/2004).

Le **motivate e straordinarie deroghe in casi eccezionali**, sono deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'impossibilità di accedere alla valutazione con esclusione dallo scrutinio finale e conseguente **non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo** (D.P.R. 122/2009).

Art. 5 - Effetti delle assenze e dei ritardi/uscite anticipate

Le ore di lezione non effettuate per **ingresso in ritardo o uscita anticipata**, così come le **assenze frequenti** incideranno, in sede di scrutinio, sul voto di condotta e, per le classi del triennio nella Scuola Secondaria di Secondo Grado anche sull'attribuzione del Credito Scolastico all'interno della banda di oscillazione.

Art. 6 - Giustificazioni

Per la giustificazione delle assenze saranno accettate soltanto le giustificazioni firmate dal genitore o da chi esercita la potestà e che abbia depositato la firma in segreteria all'atto del ritiro dell'apposito libretto. **Non sono ammesse giustificazioni sul diario o sul quaderno.**

Uno o entrambi i genitori o comunque chi esercita la potestà ritirerà in segreteria l'apposito libretto, qualora lo studente non ne sia già provvisto o qualora quello in uso risulti esaurito, e vi apporrà la firma alla presenza di un impiegato scolastico; la validità del libretto è estesa sino al suo esaurimento anche qualora il suo uso si estenda oltre l'anno scolastico in cui è stato ritirato.

Qualora un alunno smarrisca il libretto delle giustificazioni, può esserne rilasciato un altro previa consegna in segreteria di una dichiarazione di smarrimento da parte del genitore firmatario.

Gli alunni che dopo un periodo di assenza di uno o più giorni rientrano a Scuola **senza la giustificazione** sono **ammessi in classe con riserva**: i docenti della prima ora, permanentemente delegati al controllo delle giustificazioni e alla relativa trascrizione sul registro di classe, anoteranno l'ammissione in classe con riserva e la segnaleranno nell'apposito spazio.

Sarà cura del coordinatore di classe informare la famiglia, qualora l'alunno non esibisca la giustificazione dopo tre giorni dalla relativa assenza.

In ordine alle **assenze per malattia oltre cinque giorni continuativi**, è obbligatorio allegare alla giustificazione un **certificato medico** entro le ventiquattro ore dal rientro (nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi).

La reiterazione nel non giustificare le assenze e/o nel non esibire nei termini il certificato medico incideranno sul voto di condotta ed eventualmente sull'attribuzione del credito scolastico.

In caso di **assenze collettive arbitrarie** dalle lezioni (della totalità o della maggior parte della classe) gli studenti avranno l'obbligo di essere **giustificati**, entro il giorno successivo all'assenza, **personalmente dai genitori o da chi ne esercita la potestà** e potranno essere adottati, nei loro confronti, i provvedimenti disciplinari previsti dal codice.

Art. 7 - Alunni maggiorenni

Il raggiungimento della maggiore età conferisce agli alunni la responsabilità personale, tuttavia, la Scuola nella figura del DS o suo delegato, in virtù del vincolo contrattuale che intercorre con le famiglie, informerà i genitori o chi ne esercita la potestà su eventuali ritardi in entrata o richieste di uscita anticipata.

Art. 8 - Alunni pendolari

Gli alunni pendolari che hanno difficoltà a rispettare l'orario delle lezioni perché domiciliati in zone non sufficientemente servite dai mezzi pubblici, possono essere autorizzati per tutto l'anno scolastico – o soltanto temporaneamente in relazione alle esigenze – all'ingresso/uscita in deroga, presentando apposita domanda al DS, che anoterà, quindi, i nomi di detti alunni sul registro di classe.

Art. 9 - Cambio dell'ora

Durante il cambio dell'insegnante, gli alunni sono tenuti a rimanere nell'aula senza uscire nei corridoi, né andare ai servizi igienici; gli stessi prepareranno il materiale per l'ora successiva nel rispetto di chi prosegue il lavoro scolastico.

Art. 10 - Intervallo

Dalle **ore 10:00 alle ore 10:10** è stabilito un intervallo inteso come pausa dalle ordinarie attività didattiche.

Durante questo periodo è permesso agli allievi di consumare spuntini di ristoro senza allontanarsi dall'aula e sempre sotto la vigilanza generalizzata affidata ai docenti ed ai collaboratori scolastici in servizio.

Art. 11 - Spostamenti all'interno dei locali del Convitto

Il trasferimento degli studenti dall'aula ai vari spazi scolastici (mensa, palestra, aula magna, aula di informatica, aula di musica, ecc.) deve avvenire ordinatamente e in silenzio.

L'accompagnamento degli studenti deve essere effettuato ad opera degli insegnanti e degli educatori che potranno essere coadiuvati dal personale ausiliario.

Art. 12 - Attività educative

Terminate le attività antimeridiane, il gruppo-classe è affidato al Personale Educativo.

Le attività educative hanno inizio, di norma, al termine delle attività didattiche, terminano alle ore 17:00/17:30 e comprendono il pranzo, la ricreazione, lo studio guidato, la merenda, attività e progetti.

Nelle sezioni del Liceo Classico Europeo sono previste lezioni curricolari anche in orario pomeridiano.

Art. 13 - Pranzo

Gli alunni semiconvittori, si recheranno in refettorio per consumare il pranzo secondo gli orari e i turni stabiliti dal Coordinamento del semiconvitto; essi saranno accompagnati dall'educatore.

In nessun caso gli alunni lasceranno le aule per recarsi a pranzo da soli o al di fuori degli orari stabiliti se non espressamente autorizzati dal Coordinamento del semiconvitto.

Prima di recarsi in refettorio gli alunni avranno cura di riporre il materiale didattico e gli oggetti personali negli appositi armadietti, nonché di lasciare in ordine banchi e sedie e di rimuovere eventuali oggetti dal pavimento al fine di agevolare la pulizia dei locali da parte del personale ausiliario e per il decoro dell'Istituzione Scolastica.

Il trasferimento dalle aule al refettorio e l'accesso ai locali di distribuzione e consumazione dei pasti dovrà avvenire in maniera ordinata e silenziosa secondo le disposizioni impartite dagli educatori che vigileranno affinché gli alunni prestino la dovuta attenzione all'igiene personale e dei locali e al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

Gli alunni non possono portare all'interno della mensa generi alimentari o bevande di qualsiasi natura.

I cibi serviti a pranzo dovranno essere consumati esclusivamente in refettorio.

Durante il pranzo gli alunni sono tenuti a osservare un comportamento corretto e rispettoso del decoro e dell'igiene dei locali evitando urla, schiamazzi e rumori molesti.

Al termine del pranzo gli alunni riporranno i vassoi, gli avanzi di cibo e i rifiuti negli appositi carrelli-raccoglitori avendo cura di lasciare in ordine le sedie e i tavoli utilizzati.

Il menu giornaliero è uguale per tutti; lo stesso potrà essere variato dalla Direzione del Convitto, in base ad esigenze stagionali, rimanendo comunque nei limiti di quanto previsto dalla tabella dietetica disposta dall'ASL.

Sarà naturalmente previsto un menu speciale per gli alunni che abbiano particolari esigenze dietetiche riconosciute dal sanitario o per motivazioni di ordine religioso.

La merende e gli spuntini pomeridiani saranno consumati secondo le norme igieniche ed è vietato l'utilizzo di bibite in lattine e in vetro.

Art. 14 - Ricreazione

Successivamente al pranzo gli educatori organizzeranno l'attività ricreativa degli alunni semiconvittori loro affidati mediante specifiche iniziative dirette a realizzare gli obiettivi del POF, della programmazione educativa, e delle indicazioni del Collegio del Personale Educativo, prestando la dovuta attenzione alla tutela e al benessere psico-fisico degli alunni stessi, tenuto conto della non secondaria importanza che tale attività riveste nel loro processo formativo.

La ricreazione rispetterà, di norma, i seguenti orari:

- Scuola Primaria fino alle ore 14:00
- Scuola Secondaria di Primo Grado fino alle ore 14:10
- Liceo Classico Europeo fino alle ore 15:05

Le attività ludico-ricreative si svolgeranno all'aperto nelle aule o nelle palestre.

Per nessun motivo è consentito agli alunni di uscire dal cortile o rientrare nelle aule senza autorizzazione dell'educatore.

Art. 15 - Attività educative e studio guidato

L'attività degli educatori, è finalizzata alla formazione ed educazione degli alunni semiconvittori, mediante l'opera di guida e di consulenza nelle attività di studio, nonché alla promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale, sportivo e ricreativo.

Lo studio guidato è il momento caratterizzante delle attività educative ed è finalizzato alla promozione del processo di crescita culturale e civile degli alunni.

Lo studio guidato si svolgerà esclusivamente nelle aule e negli altri spazi eventualmente autorizzati e comunque sempre sotto la vigilanza e responsabilità degli educatori a cui sono affidati gli alunni. In classe saranno promosse, dopo aver terminato lo studio, tutte le attività programmate e i progetti approvati dal Collegio degli Educatori.

Art. 16 - Servizi igienici

Il permesso per recarsi ai servizi igienici è concesso dal docente o dall'educatore ad un solo alunno alla volta per evitare assembramenti inopportuni nei servizi e nei corridoi; essi possono usufruire esclusivamente dei servizi igienici presenti nel corridoio in cui è ubicata la loro aula.

Durante le uscite dall'aula non è consentito correre o discutere ad alta voce nei corridoi per non arrecare disturbo alle attività didattiche ed educative.

Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione, in particolare:

- è vietato fumare;
- è vietato sporcare i muri e i pavimenti;
- è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;
- Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno sottoposti a sanzione disciplinare e obbligati al risarcimento delle spese.

Art. 17 Attività extrascolastiche

Le attività extrascolastiche sono promosse dentro e fuori la struttura educativa.

Esse possono consistere in attività di interesse generale nel campo dell'arte, della scienza, dello sport, della musica, del cinema, del teatro, della storia e su temi di interesse generale attraverso conferenze, dibattiti, proiezioni, nonché visite ad aziende, musei, mostre, luoghi di interesse storico, artistico, scientifico, tecnico, ecc.

Le attività che dovranno svolgersi all'interno del Convitto devono essere incluse nella programmazione didattica ed educativa, disciplinare e/o interdisciplinare, approvata dai Consigli di classe, dagli incontri Collegiali del Personale Educativo e dal Collegio dei Docenti, ciascuno per le proprie competenze, all'inizio dell'anno scolastico.

Le attività che si potranno svolgere all'esterno dell'Istituto si distinguono in:

- visite guidate;
- viaggi d'istruzione;
- scambi didattico - culturali.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della Scuola.

La fase di programmazione si basa su progetti articolati e coerenti che consentono di qualificare le iniziative come vere e proprie attività complementari della Scuola e non come semplici occasioni di evasione. Hanno per esclusiva finalità la crescita personale dei partecipanti attraverso l'ampliamento degli orizzonti culturali, l'educazione alla comprensione interculturale, la formazione del cittadino e non certo possono essere mera attività di svago.

L'organizzazione di tali iniziative costituisce parte integrante di un armonico sforzo dei docenti/educatori che, per le singole competenze professionali e culturali, partecipano sia nella fase di preparazione didattica, sia in quella di raccolta e messa a frutto delle esperienze maturate durante lo svolgimento delle predette attività, anche nel caso che non siano poi personalmente coinvolti nella loro attuazione.

Non è prevista una specifica e preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive, ma nulla osta all'organizzazione per la partecipazione alle predette poiché verranno eventualmente autorizzate dal DS.

I partecipanti includono gli alunni della Scuola Primaria e delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado.

Nello scegliere le destinazioni dei viaggi d'istruzione, in via generale, si segue il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili di contenimento delle spese.

La progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi dei costi per non determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.

Il Convitto Nazionale da anni organizza **scambi didattici-culturali** con scuole di Paesi Europei Comunitari ed extra-Comunitari.

Per scambio si intende la programmazione di un progetto educativo - didattico che coinvolga una classe intera o gruppi di studenti provenienti da classi diverse dell'Istituto. È attuato in

condizione di reciprocità con scuole di uno o più Paesi stranieri o di città italiane, da svolgersi nel corso di uno o più anni scolastici.

Lo scambio ha l'obiettivo di **promuovere l'interculturalità** all'interno della Scuola e i **contatti internazionali**, anche di tipo telematico. Devono essere privilegiati quegli scambi che possono offrire a studenti stranieri l'opportunità di risiedere nel nostro Paese e di frequentare il nostro Istituto.

Gli stages linguistici all'estero si configurano come tirocini formativi. Si tratta di un soggiorno in uno dei Paesi esteri di cui si studiano nel nostro Istituto, la lingua e la civiltà.

Non saranno effettuate visite e viaggi nell'ultimo mese di lezione, durante il quale l'attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle attività didattiche.

Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale o teatro all'aperto, considerato che tali attività non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.

La realizzazione dei viaggi e visite non cadrà in coincidenza di altri particolari attività istituzionali della Scuola (scrutini, elezioni scolastiche, ecc.) nonché di fine quadrimestre, onde evitare difficoltà nel programmare verifiche e interrogazioni.

Per ogni altro approfondimento si rinvia allo specifico regolamento interno sui viaggi d'istruzione.

TITOLO II DIVIETI

Art. 18 - Divieto di fumo

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è vietato fumare in tutti i locali compresi gli spazi esterni del Convitto.

Appositi cartelli posti all'interno dell'edificio scolastico segnalano il divieto, la norme, le sanzioni applicabili e i soggetti a cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.

Per la procedura di accertamento e ogni altra precisazione si rinvia al regolamento interno per l'applicazione della normativa sul divieto del fumo.

Art. 19 - Uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi

L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (notebook, ipad, ipod, mp3, walkman, fotocamera, videocamera, ecc.) è vietato durante le attività didattiche.

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare.

Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli **spenti e non esposti all'esterno**.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa a tutela della privacy e per la protezione di elementi che potrebbero afferire a dati giudiziari e sensibili degli allievi, l'uso del cellulare è consentito unicamente durante la ricreazione post-pranzo nella sola tipica funzione ricetrasmittente, mentre è fatto divieto di riprendere e/o pubblicare su social-network foto e video di riprese effettuate nei locali dell'Istituto, senza previa dichiarazione liberatoria dei genitori o di chi esercita la potestà e senza l'autorizzazione dei docenti e/o educatori.

Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente o l'educatore potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.

L'eventuale utilizzo dei dispositivi sopramenzionati durante le lezioni è previsto esclusivamente per esigenze didattiche debitamente autorizzate.

L'utilizzo del telefono cellulare fuori dai casi consentiti comporterà il ritiro dello stesso sino al termine delle lezioni.

In caso di rifiuto alla consegna da parte dell'alunno si applicherà la sanzione disciplinare dell'annotazione sul registro di classe, ferma ogni ulteriore determinazione che la Scuola riterrà opportuno assumere.

Art. 20 - Uso degli ascensori

Gli alunni non possono servirsi degli ascensori; l'utilizzo è riservato esclusivamente per gli studenti infortunati o disabili accompagnati dai docenti/educatori o dai collaboratori scolastici.

Art. 21 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

Nessun materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Convitto.

Locandine, manifesti, comunicazioni trasmesse da terzi con richiesta di affissione o distribuzione nei locali dell'istituzione devono essere siglate dal DS.

La Scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

Eventuali pubblicazioni o organizzazione di attività con la dizione "a cura del Convitto Nazionale Statale 'Tommaso Campanella' di Reggio Calabria o scuole annesse al Convitto ..." devono essere preventivamente autorizzati dal DS.

TITOLO III DOCENTI

Art. 22 - Norme di comportamento di carattere generale

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni durante l'ingresso nell'Istituto, i docenti/educatori sono tenuti a trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni o delle attività educative e preavvisare in tempo utile il DS (attraverso l'Ufficio di Segreteria) in caso di legittimo impedimento (art.29 c. 5 CCNL 2006/2009). I Collaboratori del DS sono invitati a comunicare gli eventuali ritardi degli insegnanti supplenti e titolari e a controllare il registro delle firme.

La medesima sollecitudine deve mantenersi nell'effettuare il cambio dell'ora, onde evitare il succedersi a catena dei ritardi di tutti gli altri colleghi.

Gli insegnanti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula; se le classi sono coincidenti o su piani diversi la vigilanza sarà garantita dai collaboratori scolastici.

Gli insegnanti devono evitare di intrattenersi in colloqui con i colleghi al momento del cambio; la stessa puntualità deve essere osservata dai docenti che rientrano in classe al termine dell'orario previsto per i colloqui con i genitori.

Art. 23 - Assenze degli alunni

Il docente della prima ora deve segnare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e l'avvenuta o la mancata giustificazione; se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza dell'eventuale certificato medico.

Art. 24 - Procedure per infortuni o malori alunni

In caso di infortunio o di malore improvviso, i docenti/educatori presenti presteranno la loro assistenza avvertendo contemporaneamente il DS e il lavoratore incaricato ad attivare le misure di primo soccorso in caso di emergenza.

Il docente/educatore avvertirà tempestivamente anche la famiglia e valuterà se le circostanze lascino supporre la necessità di un intervento medico urgente, rivolgendosi al primo soccorso tramite ambulanza.

Accertata la dinamica dell'accaduto, si premurerà di stilare il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e disponibile in segreteria.

In caso di infortunio o di malore improvviso, durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione i docenti/educatori presteranno la loro assistenza avisando contemporaneamente la Scuola e i familiari dell'accaduto. Gli stessi valuteranno se far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi.

Accertata la dinamica dell'accaduto, trasmetteranno con la massima urgenza e via fax all'ufficio di segreteria del Convitto la relazione ed il certificato medico con prognosi.

Consegnare, al rientro, in segreteria l'originale della relazione ed il certificato medico con prognosi.

Art. 25 - Attività di insegnamento, attività funzionali all'insegnamento e azioni funzionali all'attività educativa

Tra gli adempimenti individuali dovuti dal personale educativo e docente rientrano, oltre alla normale attività educativa e di insegnamento, le attività relative alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni.

Il personale educativo e docente è tenuto a consegnare nei tempi richiesti i progetti di lavoro educativo/didattico o le relazioni richieste.

Ogni docente/educatore è tenuto a partecipare a tutte le attività di carattere collegiale che lo riguardino: riunioni dei Consigli di Interclasse/Classe, Collegio Docenti/Educatori, ricevimento dei genitori, consegna delle schede di valutazione o del "pagellino" informativo (secondo il Piano Annuale delle Attività predisposto).

Pertanto le assenze dalle attività citate vanno sempre segnalate e giustificate.

Art. 26 - Documenti, circolari e comunicazioni

Ogni docente ed educatore apporrà la propria firma per presa visione delle circolari interne ed esterne e degli avvisi (per es. registro sostituzione colleghi).

In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi inseriti nell'apposito raccoglitore in sala docenti e pubblicati sul sito web della Scuola, si intendono regolarmente notificati.

I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte con la massima diligenza e cura.

I collaboratori scolastici porteranno nelle classi le circolari rivolte agli alunni e alle loro famiglie: i docenti/educatori ne comunicheranno il contenuto firmando il relativo registro.

Art. 27 - indicazioni ai docenti/educatori in caso di sciopero

Si ricorda a tutti i docenti che, in occasione degli scioperi, spetta comunque ai non scioperanti garantire, secondo il proprio orario di servizio, insieme al personale ausiliario, la funzione di "vigilanza", che, secondo il parere del Consiglio di Stato del 27/1/1982, è la sola di "carattere essenziale" e "pertanto può e deve essere assicurata indipendentemente" dalla funzione didattica.

Sarà cura dell'Istituzione scolastica dare idoneo e tempestivo avviso alle famiglie dei possibili disagi che si potrebbero creare a causa dello sciopero.

Art.28 - Colloqui e rapporti con le famiglie

I docenti/educatori si impegnano a ricercare insieme alla famiglia indirizzi educativi comuni, nel rispetto dei reciproci ruoli, per favorire la crescita armoniosa degli alunni. A tal fine sono predisposte diverse occasioni d'incontro tra Scuola e famiglia. Le modalità di informazione debbono tutelare la riservatezza.

Gli insegnanti e gli educatori mettono a disposizione, nell'ambito dell'orario stabilito per l'attività connessa alla funzione docente, un'ora di ricevimento con cadenza mensile.

La Scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, potrà inviare alle famiglie degli alunni una lettera di informazione ed eventualmente di convocazione.

Per motivi ritenuti rilevanti la Scuola in ogni momento dell'anno scolastico potrà convocare la famiglia anche telefonicamente.

TITOLO IV

PERSONALE A.T.A.

Art. 29 - Norme di comportamento di carattere generale

Il personale che opera nell'Istituzione Educativa collabora alla formazione e all'educazione degli alunni, si adopera per il reciproco rispetto e favorisce i rapporti di fiducia fra le componenti interne e l'utenza.

La Scuola deve garantire la migliore qualità del servizio, il buon funzionamento e la giusta informazione. A tal fine si riporta, di seguito, un sunto del codice di comportamento (allegato 2 del CCNL 2006/09), secondo il quale tutti i dipendenti devono:

- contribuire con diligenza, equilibrio e professionalità nei compiti affidati dal proprio profilo;
- cooperare al buon andamento del convitto, osservando le varie norme;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
- fornire, nei rapporti con l'utenza, tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza ecc.;
- favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
- rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione;
- durante l'orario di lavoro, mantenere un comportamento corretto nei rapporti interpersonali e con gli utenti, astenersi da comportamenti che possano ledere la dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
- avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, ecc.

Art. 30 - Doveri del personale amministrativo

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio per il conseguimento delle finalità educative.

Il personale amministrativo cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge; collabora col personale docente/educativo.

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della Scuola ed a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla Scuola si muovono.

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di lavoro e della presenza in servizio fa fede quanto rilevato dal registro per il controllo delle presenze.

Art. 31 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

Essendo tenuti alla vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici cureranno con la massima diligenza che nessun alunno si allontani dalla Scuola senza apposito permesso e a tale scopo vigileranno attentamente i corridoi durante l'orario di servizio, rimanendo ciascuno al proprio reparto.

In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e la possibilità di utilizzarli con facilità segnalando tempestivamente condizioni ritenute di pericolo, facendo attenzione che gli alunni non vengano in contatto con le situazioni denunciate.

I collaboratori scolastici in particolare:

- vigilano sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
- provvedono a tenere ben chiusi gli ingressi delle scuole che resteranno aperti fino all'orario di entrata degli alunni poi saranno chiusi fino all'orario di uscita;
- Non consentono a nessuno l'ingresso nella Scuola se non dopo averne accertato l'identità, il motivo della visita, l'ufficio o la persona di destinazione;
- rispondono al centralino col nome dell'Istituzione Scolastica, accertata l'identità della persona e la motivazione della telefonata, comunicano il messaggio al destinatario della telefonata;
- forniscono informazioni corrette all'utenza;
- sono facilmente reperibili da parte dei docenti/educatori, per qualsiasi evenienza;
- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
- comunicano al DS o ai suoi collaboratori l'eventuale assenza del docente/educatore dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, e negli spostamenti e uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- conducono nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- sorvegliano i corridoi e le classi durante il cambio dell'ora;
- sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo del docente/educatore;
- impediscono che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli alle loro classi;
- sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della Scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
- tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
- provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
- non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati.
- invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal DS a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
- prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Interclasse/Classe, delle riunioni collegiali tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
- sorvegliano l'uscita degli alunni dalla Scuola prima di dare inizio alle pulizie;
- ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente darne comunicazione al DS o ai suoi collaboratori;
- segnalano, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione;
- accolgono il genitore o chi ne eserciti la potestà dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal DS o da un docente/educatore delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno,

dove il docente/educatore dell'ora provvederà all'annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe e affiderà l'alunno al genitore.

Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:

- che tutte le luci siano spente;
- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
- che siano chiuse le porte delle aule, le finestre delle aule e della Scuola;
- che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
- che vengano chiuse le porte e i cancelli della Scuola;
- gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.

Il personale ausiliario è tenuto ad apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della Scuola o inseriti nel relativo registro si intendono regolarmente notificati a tutto il personale.

Gli stessi devono prendere visione delle piantine dei piani di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

L'orario di servizio svolto si evince dal registro di presenza del personale.

TITOLO V
NORME COMUNI PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, A.T.A.

Art. 32 - Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni deve essere predisposta dal momento in cui gli stessi entrano a Scuola. Gli studenti, si avviano ordinatamente dall'entrata verso le rispettive aule, dove li attendono i docenti della prima ora di lezione.

Al termine dell'orario di entrata le porte d'ingresso della Scuola devono rimanere chiuse.

Al termine delle lezioni gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, saranno accompagnati dalle aule all'uscita dai docenti/educatori in servizio nell'ultima ora di lezione; gli alunni dei Licei usciranno autonomamente in modo ordinato.

Nel corso dei normali periodi di lezione e delle attività del semiconvitto, gli insegnanti e gli educatori (nelle aule) e i collaboratori scolastici (nei corridoi e nei bagni) hanno il compito di vigilare sul comportamento degli studenti e sull'integrità degli arredi e delle suppellettili scolastiche. I collaboratori scolastici cureranno la vigilanza, in modo particolare, dall'ingresso fino all'entrata in aula e durante il cambio di classe degli insegnanti che deve avvenire il più rapidamente possibile.

In attesa dell'insegnante supplente gli alunni saranno affidati al personale ausiliario del piano e in nessun caso, neppure temporaneamente, le classi potranno essere lasciate senza sorveglianza.

Durante gli spostamenti dei gruppi dalle aule ad altri locali della Scuola (palestra, mensa, aula magna, laboratori, ecc.) gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti/educatori.

Docenti, educatori e personale ausiliario di turno hanno l'obbligo di vigilare sul comportamento degli alunni anche durante la ricreazione, affinché non si arrechino danni alle persone e alle cose e si eviti il verificarsi di incidenti.

Gli alunni potranno lasciare l'aula, per l'uso dei servizi igienici, sotto la diretta sorveglianza del personale ausiliario o di quello educativo e docente.

E' vietato agli alunni spostarsi dai piani in cui sono ubicate le rispettive aule, eccetto che per recarsi in segreteria o ai distributori automatici.

Durante le ore di lezione il permesso di uscire dalla classe o dalla palestra deve essere concesso solo in caso di reale necessità ad un alunno alla volta, controllando che l'assenza non si protragga oltre le normali necessità e prestando particolare attenzione agli alunni più indisciplinati.

I docenti di scienze motorie e sportive che dovessero allontanarsi dal gruppo classe, faranno sospendere ogni attività ginnica, facendo sedere gli alunni, sotto la sorveglianza dell'ausiliario, fino al loro ritorno. Nessun esercizio o gioco può continuare in assenza dell'insegnante; anche le esercitazioni dei vari laboratori saranno sospese in attesa del ritorno del docente.

In occasione di attività fuori dall'aula (palestra, cortili, laboratori) i docenti/educatori accerteranno se i locali utilizzati siano stati lasciati in ordine ed i materiali riposti negli appositi spazi.

Non è pleotorico ricordare che l'obbligo della vigilanza si estende ai docenti/educatori accompagnatori degli alunni in viaggio di istruzione, visite guidate, cerimonie, spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche, cioè in tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche programmate ed approvate dagli Organi Collegiali della Scuola.

Durante le assemblee di classe i docenti/educatori sono tenuti a vigilare sugli allievi e possono interromperle in caso di comportamenti inadeguati.

Il personale scolastico è tenuto a vigilare altresì durante le assemblee d'Istituto per assicurare il corretto svolgimento delle stesse ed evitare atti scorretti.

Art. 33 - Rispetto delle norme di sicurezza

Tutto il personale deve prendere visione dei piani di Valutazione dei rischi e dei Piani di Emergenza.

E' vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. non è consentito sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.

Il personale, ove accerti situazioni di pericolo, deve prontamente comunicarlo al DS o al docente referente per la sicurezza, facendo attenzione che gli alunni non vengano in contatto con le situazioni denunciate.

Art. 34 - Assenze del personale

Le richieste in materia di assenza (permessi brevi, retribuiti, malattia, aspettativa o altro) vanno presentate in segreteria su modello prestabilito e indirizzate al DS.

E' necessario che, con un congruo anticipo sull'inizio delle lezioni, sia dato avviso telefonico dell'assenza e/o dell'eventuale prolungamento della stessa per poter procedere con puntualità alle sostituzioni, anche quando l'orario di servizio cominci in altra fascia oraria.

Art.35 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico e dei laboratori, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 27 del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è affidata dal DSGA, su indicazione vincolante del DS, ai docenti mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal DSGA e dal docente/educatore interessato che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale.

E' fatto divieto al personale in servizio di utilizzare le attrezzature, i locali della Scuola (computer, telefono, palestra, ecc.) per scopi personali.

Art. 36 - Divieto di fumo

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è vietato fumare in tutti i locali compresi gli spazi esterni del Convitto.

Appositi cartelli posti all'interno dell'edificio scolastico segnalano il divieto, la norme, le sanzioni applicabili e i soggetti a cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.

Per la procedura di accertamento e ogni altra precisazione si rinvia al regolamento interno per l'applicazione della normativa sul divieto del fumo.

Art. 37 - Uso dei telefoni cellulari

Il personale scolastico non può utilizzare i telefoni cellulari durante le attività didattiche ed educative se non per particolari emergenze.

Art. 38 - Riservatezza (D.Lgs 196/2003)

Il D.lgs 196/2003 non vieta alla Pubblica Amministrazione il trattamento di dati personali, ma ne assoggetta alle opportune cautele quelli *sensibili, giudiziari e particolari*, senza *preventiva autorizzazione* degli interessati, per evitarne la diffusione immotivata. (Si rimanda al Titolo III, Capo II, art. 19, comma 1 del succitato D.Lgs.)

La Pubblica Amministrazione, per il trattamento e la trasmissione dei dati, anche sensibili e giudiziari per atti previsti da norme di legge o da regolamenti, non ha bisogno di preventiva autorizzazione, ma solo di una comunicazione agli interessati (la cosiddetta informativa), che deve essere firmata dagli interessati a riprova dell' avvenuta informativa.

I docenti/educatori, nominati incaricati del trattamento, sono legittimati al trattamento dei dati degli alunni ad essi affidati, per il solo tempo necessario e con le dovute cautele, indicate nella lettera di incarico, ricordando che non possono essere trasmessi a privati, e anche ad enti pubblici non dovuti, i dati in loro possesso.

Eventuali sanzioni saranno applicate alla luce del D.Lgs. 150/2009.

TITOLO VI GENITORI

Art.39 - assemblee dei genitori

I genitori degli alunni della Scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali del Convitto.

La data e l'orario di svolgimento di ciascuna delle assemblee devono essere concordate con il DS che, constatata la validità della richiesta, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno avviso redatto mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'O.d.G.

Le assemblee si svolgono al di fuori dall'orario delle attività scolastiche; è facoltà dell'assemblea eleggere un Presidente e darsi un proprio regolamento.

Per particolari problemi, se formalmente richiesta, sarà assicurata la presenza degli operatori scolastici.

Dei lavori dell'assemblea viene redatto un sintetico verbale, a cura di uno dei componenti; copia del verbale viene inviata al DS per conoscenza.

Art.40 - Indicazioni generali ai genitori in caso di sciopero del personale scolastico

In considerazione del fatto che spesso le comunicazioni relative all'indizione di scioperi pervengono alla Scuola solo alcuni giorni prima della data stabilita per lo sciopero stesso e che la dichiarazione di adesione dei docenti ha carattere volontario, la Scuola potrebbe non essere in grado di comunicare per tempo alle famiglie il livello dei servizi che potranno essere garantiti, nonché prevedere con precisione le modalità di erogazione del servizio stesso. Pertanto, in occasione di scioperi del personale si potranno verificare diverse modalità di funzionamento del servizio scolastico:

- a) qualora si possa rilevare che l'adesione dei docenti/educatori all'iniziativa di sciopero sia numericamente significativa, le attività didattiche, il servizio scolastico e le attività di semiconvitto potranno essere totalmente sospesi;
- b) se l'adesione dei docenti allo sciopero risulta parziale si potrà prevedere una contrazione dell'orario scolastico per tutte le classi al fine di garantire la funzionalità del servizio scolastico essenziale. In quest'ultimo caso, a seconda del numero dei docenti/educatori presenti, si potrà garantire o attività didattica regolare o servizio scolastico inteso come svolgimento di attività formative in senso lato (dibattiti, cineforum, ecc.), garantendo comunque la vigilanza degli alunni;
- c) se l'adesione dei docenti all'iniziativa di sciopero risulta nulla o molto ridotta, il servizio scolastico si potrà svolgere secondo il consueto orario. Si precisa tuttavia che anche in quest'ultimo caso, essendo la dichiarazione dei docenti volontaria, si potrà verificare la necessità, per alcune classi, di svolgere attività di vigilanza anziché regolare lezione;
- d) qualora la totalità (o quasi) dei docenti non dichiarino volontariamente la propria adesione o meno allo sciopero, il DS, tenendo conto delle pregresse esperienze in analoghe circostanze, valuterà modalità di funzionamento del servizio scolastico e/o l'organizzazione di forme sostitutive di tale servizio (attività alternative/formative e comunque la vigilanza degli alunni), o la parziale o totale sospensione del servizio scolastico.

Nel caso in cui i genitori valutassero l'ipotesi di non mandare comunque a Scuola i propri figli nei giorni di sciopero, gli stessi dovranno giustificare l'assenza del proprio figlio, sull'apposito libretto, affinché la Scuola sia informata che l'assenza dell'alunno non sia stata arbitraria.

In ogni caso la Scuola comunicherà mediante scritti brevi sul diario degli alunni, le prevedibili modalità di funzionamento, la parziale o la totale sospensione del servizio scolastico. Tali comunicazioni dovranno essere controfirmate dai genitori degli alunni minorenni per l'avvenuta presa visione.

Gli alunni privi di comunicazione controfirmata dai genitori dovranno rimanere all'interno della Scuola, sino allo scadere del normale orario delle lezioni antimeridiane e pomeridiane.

Art. 41 - Accesso dei genitori nei locali scolastici

I genitori degli alunni possono accedere all'interno dei locali nei seguenti casi:

- nelle ore di ricevimento dei docenti;
- per colloqui col DS a seguito di appuntamento;
- in orario di ricevimento della segreteria.

Durante l'uscita degli alunni i genitori potranno permanere esclusivamente nell'androne d'ingresso.

TITOLO VII

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

Art. 42 - Diritti degli studenti

Gli alunni hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola e di esprimere il loro pensiero con scritti e parole entro i limiti imposti dalla legge e dalla morale. Hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola, a una valutazione trasparente e tempestiva che attivi un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art. 43 - Comitato studentesco d'Istituto

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.lgs. n. 297/1994, i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato d'Istituto. L'assemblea dei rappresentanti di classe, redige un proprio Regolamento nel quale dovrà essere indicato anche il numero dei componenti il comitato stesso e le modalità di elezione.

Esso può formulare proposte, pareri ed indicazioni per l'elaborazione e la valutazione del Progetto d'Istituto e per migliorare l'attività educativa ed il funzionamento della Scuola.

Le comunicazioni da parte del Comitato Studentesco per problemi organizzativi inerenti la vita della Scuola devono essere autorizzati dal DS e vanno rappresentate tramite affissione di avvisi in bacheca. Non è consentito passare per le classi e dare avvisi, senza permesso del DS o di un suo delegato.

Art. 44 - Assemblee d'Istituto e di classe

Gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 della D.lgs. n 297/1994.

Il luogo, la data e le modalità di effettuazione comunicate dai rappresentanti risultano dal registro delle comunicazioni agli alunni, di cui è data lettura in classe e dovrà intendersi come avviso alle famiglie.

Le assemblee d'Istituto e di classe rappresentano un'occasione rilevante di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli alunni vi partecipano in modo consapevole, ordinato ed attivo.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e la seconda di due ore.

Le assemblee devono rispettare i seguenti criteri:

- 1) la richiesta va presentata cinque giorni prima della data di svolgimento. Per le assemblee di classe la richiesta va anche firmata per presa visione dai docenti delle ore interessate.
- 2) le assemblee d'Istituto e di classe non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico;
- 3) l'ordine del giorno (O.d.G.) deve essere bene articolato e con l'indicazione degli argomenti da discutere;
- 4) gli argomenti devono essere di interesse collettivo;

- 5) Le attività extracurricolari, salvo quelle programmate all'inizio dell'anno, svolte in orario scolastico, sostituiscono le assemblee di classe;
- 6) alla fine di ogni assemblea, sia d'Istituto sia di classe, deve essere redatto un verbale da consegnare al docente Coordinatore di classe o, per le assemblee d'Istituto, al Collaboratore del DS a ciò delegato;
- 7) lo scioglimento dell'assemblea è determinato dallo studente che la presiede;
- 8) al termine dell'assemblea d'Istituto gli allievi maggiorenni potranno regolarmente uscire dalla Scuola; gli allievi minorenni, invece, potranno uscire dai locali scolastici previa autorizzazione scritta firmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

Ai docenti è delegato il potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea previsto dall'art.14 D.lgs. n 297/1994.

Alle assemblee d'Istituto, per un numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'O.d.G. Detta partecipazione deve essere preventivamente autorizzata.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel primo mese di lezione e in quello conclusivo.

La delega alla vigilanza con potestà di scioglimento dell'assemblea nei casi previsti è concessa al docente in servizio in ciascuna classe secondo l'orario di lezione.

Art. 45 - Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze strategiche e/o immotivate e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa della altrui personalità.

Gli stessi sono tenuti altresì ad avere il rispetto istituzionale nei confronti del DS, dei docenti/educatori e di tutto il personale, per le specifiche funzioni educative dagli stessi ricoperte.

Essi condivideranno, con le altre componenti della Scuola, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente del Convitto, dei locali esterni fruiti e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell'Istituzione tutta e sono tenuti a rispettare ed osservare tutte le disposizioni dettate dal presente regolamento.

Nello specifico lo studente è tenuto a:

- rispettare i compagni e tutto il personale della Scuola;
- non assumere comportamenti lesivi del diritto dei compagni;
- evitare azioni che possano provocare situazioni pericolose per sé e per gli altri;
- aver cura del materiale scolastico proprio e altrui;
- usare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici in ogni momento della vita scolastica;
- seguire attentamente le disposizioni sulla sicurezza fornite dai responsabili del servizio di prevenzione e protezione;

- non arrecare danni all'ambiente scolastico;
- mantenere ordinati e puliti i locali della Scuola e a non usare i beni dell'istituto per uso personale;
- usare un linguaggio corretto e rispettoso e senza turpiloquio;
- frequentare regolarmente le lezioni ed a mantenere gli impegni assunti;
- partecipare alle attività curriculari ed integrative con puntualità ed educazione;
- assolvere gli impegni di studio personale a casa.

TITOLO VIII

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI

Art. 46 - Codice Disciplinare

Il presente regolamento recepisce il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria - come modificato e integrato dal successivo D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 dal quale deve intendersi automaticamente integrato nelle eventuali parti mancanti.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno: la riparazione non estingue la mancanza rilevata.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.

Le sanzioni comminate per iscritto sono, di norma, inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono negli eventuali trasferimenti di Scuola e/o nei passaggi di grado scolastico; qualora nelle sanzioni comminate compaiano dati sensibili che coinvolgano altre persone, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati stessi e si opera con "OMISSIS" sull'identità delle persone coinvolte (D.Lgs 196/2003 e D.M.306/2007); in ogni caso, viene tutelata la riservatezza dello studente cui sono state inflitte sanzioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, con particolare attenzione alle problematiche razziali e socio-economiche.

Nessuna sanzione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I docenti/educatori possono irrogare la sanzione a qualsiasi studente anche se non appartiene alla propria classe.

Costituisce parte integrante della sanzione l'abbassamento del voto di comportamento che rientra nel computo della media scolastica del profitto; esso viene attribuito sulla base della griglia di valutazione predisposta dal Collegio dei Docenti ed allegata al P.O.F.

La valutazione insufficiente nel **comportamento** (=5/10) determina la **non ammissione** all'anno successivo e, per gli studenti delle classi terminali la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

L'insufficienza in condotta viene attribuita nei casi di gravissime mancanze disciplinari quali quelle che determinano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni e/o l'esclusione dallo scrutinio finale.

Per quanto concerne la recidiva si prende in considerazione il comportamento dello studente globalmente e senza specifici limiti di tempo.

Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili se commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curriculari, sia durante le attività

semiconvittuali, extracurricolari, integrative connesse con le attività didattico-educative, e organizzate dalla Scuola anche in sedi diverse.

Art. 47 - Provvedimenti disciplinari

L'organo competente in corrispondenza delle relative infrazioni, dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. ammonizione verbale del docente/educatore;
2. nota sul registro di classe e/o nota informativa alla famiglia con invito al genitore di presentarsi a Scuola;
3. ammonizione scritta;
4. allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni nonché l'obbligo di risarcimento dei danni eventualmente procurati e l'esclusione da tutte le attività extrascolastiche;
5. allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni nonché l'obbligo di risarcimento dei danni eventualmente procurati e l'esclusione da tutte le attività extrascolastiche e/o l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 48 - Ammonizione verbale

In presenza di comportamenti occasionali e non gravi gli studenti potranno essere soggetti ad ammonizione verbale, che non costituisce sanzione ma, se reiterata potrebbe rappresentare un precedente per la somministrazione di una successiva sanzione.

Per mancanze occasionali e non gravi si intende:

- a) comportamenti che rallentano il normale svolgimento dell'attività didattica;
- b) schiamazzi, sovraffollamenti dinanzi alle porte di ingresso delle aule e nei corridoi;
- c) sostare nei corridoi, girare per l'Istituto;
- d) gettare a terra carte e rifiuti;

È prevista l'ammonizione verbale collettiva qualora alla fine delle attività didattiche l'aula venga lasciata in modo poco decoroso e non adeguato alle consuete norme di buona educazione.

L'ammonizione verbale è comminata dal docente/educatore.

Art. 49 - Nota sul registro di classe e/o nota informativa alla famiglia

Si applica la sanzione disciplinare della nota sul registro di classe e/o nota informativa alla famiglia con invito al genitore di presentarsi a Scuola per:

- a) assenza individuale non giustificata dopo il terzo giorno dal rientro o reiterato ritardo (più di tre al mese) non motivato; nonché il non esibire tempestivamente il certificato medico per assenze superiori a cinque giorni;
- b) allontanamento immotivato o non autorizzato dall'aula o uscita non autorizzata dalla mensa scolastica o ritardato rientro;

- c) rifiuto di rientrare in classe su espressa richiesta del docente/educatore o ritardo non motivato nel rientrare in aula dopo l'autorizzazione ad uscire;
- d) violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali della Scuola, nei cortili e in tutti gli spazi esterni;
- e) inosservanza delle disposizioni generali di sicurezza;
- f) rifiuto di consegnare al docente/educatore il telefono cellulare e/o altri dispositivi usati durante le ore di lezione o di studio;
- g) atteggiamenti disturbanti il normale svolgersi delle lezioni;
- h) atteggiamenti contrari al decoro o al comune senso del pudore per come deve essere inteso in un luogo di cultura quale è la Scuola;
- i) allontanamento non autorizzato dal gruppo classe durante gli spostamenti esterni alla Scuola.

La sanzione è comminata dal docente/educatore che prima di applicare la sanzione ascolterà le ragioni dell'alunno.

Art. 50 - Ammonizione scritta

Si applica la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta per:

- a) esercizio di violenza fisica o psicologica atta a intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale;
- b) istigazione a commettere, con parole e/o fatti, azioni che offendono le persone;
- c) lancio di oggetti;
- d) disturbo reiterato al regolare svolgimento della lezione o disturbo al regolare svolgimento delle assemblee studentesche;
- j) reiterazione di comportamenti disturbanti il normale svolgersi delle lezioni.

La sanzione è comminata, su richiesta del docente o dell'educatore, dal DS o dai suoi collaboratori che la riportano sul registro di classe sintetizzando i fatti e specificando il docente che l'ha richiesta. Prima di applicare la sanzione il DS o il collaboratore ascolterà le ragioni dell'alunno.

Art. 51 - Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni

Si applica la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni, graduato riguardo alla tipologia, alla gravità e alla reiterazione dei comportamenti nonché l'obbligo di risarcimento dei danni eventualmente procurati e l'esclusione da tutte le attività extrascolastiche per:

- a) mancanza di rispetto o offesa - in qualsiasi modo - alle religioni, alle culture, alle etnie e alle caratteristiche individuali di docenti e compagni;
- b) offesa al Rettore-Dirigente Scolastico;
- c) reazione verbale con turpiloquio o linguaggio altamente scurrile nei confronti del docente o del docente educatore o altro personale della Scuola;
- d) comportamento ostile e aggressivo o offesa alla professionalità del docente o del docente educatore o altro personale della Scuola;
- e) allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico;
- f) danneggiamento intenzionale dei beni o strumenti della Scuola o furto /danneggiamento delle attrezzature didattiche dei compagni, dal valore economico fino a € 100,00;

- g) mancata ottemperanza da parte dello studente ad un obbligo cui è tenuto per l'irrogazione di una precedente sanzione.

L'infrazione commessa, segnalata dal docente/educatore sul registro di classe con la richiesta di procedura di sanzione, è portata a conoscenza del DS il quale, valutata l'infrazione, può iniziare la procedura di sospensione o proporre l'applicazione di una sanzione più mite.

In caso di procedura di sospensione il DS o chi lo sostituisce avvia il procedimento con atto formale di contestazione di addebito, entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto, da inviare allo studente ed alla famiglia.

Lo studente e la famiglia possono far pervenire giustificazioni scritte entro tre giorni dalla notifica della contestazione, trascorsi i quali il DS convoca il Consiglio di Classe, a cui rimette copia della contestazione e delle eventuali giustificazioni, che decide sulla applicazione della sanzione.

Il Consiglio di Classe può, ascoltato lo studente e i genitori, applicare una sanzione minore della sospensione, previa riparazione del danno e/o conversione della sanzione.

Nel caso in cui l'infrazione riguarda fatti o comportamenti assunti nei confronti del DS, dei docenti, degli educatori la riduzione e/o conversione può avvenire esclusivamente previo consenso della parte offesa che deve essere sempre ascoltata dal Consiglio di Classe.

L'onere della prova contro i fatti contestati è a carico dello studente.

Il Consiglio di Classe deve riunirsi entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione dell'infrazione a seguito della convocazione del DS.

Nei periodi di un eventuale allontanamento dalla Scuola, deve essere previsto un rapporto con lo studente e con la famiglia tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Per quanto qui non disciplinato, si applica l'intero art. 4 del D.P.R. n. 249/1998 con le relative modifiche e integrazioni apportate dal D.P.R. n. 235/2007.

Art. 52 - Allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni

Si applica la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni nonché l'obbligo di risarcimento dei danni eventualmente procurati e l'esclusione da tutte le attività extrascolastiche e/o l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi per:

- a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- b) violenza contro le persone;
- c) atti di violenza con lesioni accertate da referto medico;
- d) situazioni che creino pericolo per l'incolumità delle persone;
- e) offesa, oltraggio e diffamazione reiterata nei confronti dei compagni, dei docenti/educatori, del personale scolastico;
- f) gravi atti contro la decenza;
- g) distruzione o danneggiamento grave di materiale scolastico;
- h) vilipendio contro l'Istituzione Scolastica;
- i) contraffazione di firme e di documenti scolastici.

La sanzione in parola trova altresì applicazione unitamente all'allontanamento dalla comunità scolastica per tutti i casi previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 235/2007 comma 9, 9-bis, 9-ter.

In tema di sospensione per quanto non previsto dal presente articolo e in particolare per l'eventuale commissione di reati o di pericolosità dello studente si applica l'art. 4 del D.P.R. n. 235/2007 commi 9-bis, 9-ter.

L'infrazione commessa, segnalata dal docente o dall'educatore sul registro di classe con la richiesta di sospensione, è portata a conoscenza del DS il quale, valutata l'infrazione, può iniziare la procedura di sospensione o, eventualmente, proporre l'applicazione di una sanzione più mite.

In caso di procedura di sospensione il DS o chi lo sostituisce avvia il procedimento con atto formale di contestazione d'addebito, entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto, da inviare allo studente ed alla famiglia.

Lo studente e la famiglia possono far pervenire giustificazioni scritte entro tre giorni dalla notifica della contestazione, trascorsi i quali il DS convoca il Consiglio di Classe allargato alla componente educatori (se l'eventuale destinatario della sanzione è alunno semiconvittore), ai rappresentanti dei genitori e degli alunni, a cui rimette copia della contestazione e delle eventuali giustificazioni, che decide sull'applicazione della sanzione.

Al suddetto Consiglio di Classe prenderà parte il Commissario Straordinario pro-tempore con funzione di Consiglio d'Istituto. Il Consiglio di Classe allargato può, ascoltato lo studente e i genitori, applicare una sanzione minore, previa riparazione del danno e/o conversione della sanzione.

Nel caso in cui l'infrazione riguardi fatti o comportamenti assunti nei confronti del DS, dei docenti/educatori la riduzione e/o conversione può avvenire esclusivamente previo consenso della parte lesa che deve essere sempre ascoltata dal Consiglio di Classe e previa dichiarazione di ravvedimento da parte dell'alunno.

L'onere della prova contro i fatti contestati è a carico dello studente.

Il Consiglio di Classe deve riunirsi entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione dell'infrazione a seguito della convocazione del DS.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Per quanto qui non disciplinato trova altresì applicazione l'intero art. 4 del D.P.R. n. 249/1998 con le relative modifiche e integrazioni apportate dal D.P.R. n. 235/2007.

Art. 53 - Integrazioni applicative

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di Classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, la Scuola concede il nulla osta per l'iscrizione, anche in corso d'anno, ad altra Scuola.

Art. 54 - Riparazione e conversione della sanzione

Il Consiglio di Classe offre allo studente la possibilità di riparare il danno mediante la rifusione delle spese, di convertire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi

interni della Scuola o altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:

- operazioni di ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- cooperazione nei servizi di refezione scolastica;
- collaborazione con il personale ausiliario;
- riordino della biblioteca;
- ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;
- altre attività soddisfattive della lesione apportata.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Se uno studente si rende protagonista di danneggiamenti è responsabile in prima persona dei danni arrecati e, come tale, obbligato a risarcirli.

Qualora non sia identificabile l'alunno che ha commesso il danno, se lo stesso è stato arrecato a beni e/o suppellettili in dotazione della classe, il risarcimento sarà ripartito in misura uguale tra i componenti il gruppo classe; se invece dovesse riguardare cose, beni, suppellettili di spazi comuni, il danno sarà ripartito tra gli alunni di tutte le classi del piano interessato.

Tutte le misure alternative del presente articolo possono, su proposta dell'organo competente, comminare la sanzione o essere considerate come accessorie alla sanzione stessa, in quanto considerate nella loro valenza altamente educativa ed ispirata al principio di responsabilizzazione e reintegro pieno dell'alunno nella vita della Scuola.

Il Consiglio di Classe deve altresì cercare di evitare danni per lo studente derivanti dall'interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello stesso nella normale attività della comunità scolastica.

L'eventuale conversione della sanzione deve essere indicata nel registro di classe e non potrà essere cumulata con le altre.

Art. 55 - Adozione delle sanzioni

Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze direttamente all'Organo Collegiale competente ad irrogare la sanzione.

Il fatto avvenuto viene contestato allo studente dal DS che abbia personalmente constatato un episodio meritevole di sanzione e/o messo al corrente da parte di chi lo ha accertato; la contestazione avviene verbalmente per i fatti sanzionabili con misure che non prevedano l'allontanamento da Scuola; qualora sia previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica, la contestazione scritta, indirizzata ai genitori dei minorenni ed allo studente stesso se maggiorenne, segue quella verbale di norma entro le ventiquattro ore dall'accertamento del fatto ed in tempo utile perché lo studente possa presentare prove e testimonianze entro la data di convocazione del Consiglio di Classe.

Tale azione di contraddittorio da parte dello studente può avvenire oralmente e/o per iscritto. Della data di convocazione dell'organo collegiale viene data formale comunicazione scritta indirizzata ai genitori dei minorenni ed allo studente stesso se maggiorenne.

La sanzione comminata a seguito di deliberazione dell'Organo Collegiale è comunicata per iscritto all'alunno stesso se maggiorenne e alla famiglia se minorenne.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Le procedure di contestazione d'addebito e di istruttoria sono quelle esposte nel capoverso precedente.

Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione.

Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.

Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi e, in caso di parità, viene ripetuta una seconda volta. Se anche la seconda votazione termina in parità la sanzione non è applicata.

Art. 56 - Procedure disciplinari e impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola, istituito e disciplinato dal successivo articolo 58 del presente regolamento, che decide nel termine di dieci giorni. L'Organo di Garanzia decide anche su conflitti insorgenti circa l'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. 235/2007.

Art. 57 - Organo di Garanzia interno alla Scuola

L'Organo di Garanzia è composto per la Scuola Secondaria di Primo Grado da:

- un docente;
- un educatore;
- due genitori scelti tra i rappresentanti di classe eletti.

Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado da:

- un docente;
- un educatore;
- uno studente designato dal Comitato Studentesco;
- un genitore scelto tra i rappresentanti di classe eletti.

L'Organo è presieduto dal DS e Il segretario viene scelto per ogni seduta; resta in carica tre anni, salvo decadenza, dei membri che lo compongono ed opera secondo i criteri espressi nell'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Qualora uno o più membri dell'organo siano coinvolti, a qualunque titolo, nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente.

L'Organo di Garanzia deve:

- dirimere i conflitti che insorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del presente Regolamento di Disciplina;
- decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari comminate.

L'Organo di Garanzia, ove espressamente richiesto dall'alunno o dal genitore, può pattuire con gli stessi la durata della sospensione o una sanzione minore della sospensione, previa parziale riparazione del danno e/o parziale conversione della sanzione.

Nel caso in cui l'infrazione riguarda fatti o comportamenti consumati ai danni del DS, dei docenti o degli educatori, la riduzione e/o conversione può avvenire esclusivamente previo consenso della parte lesa che deve essere sempre ascoltato dall'Organo di Garanzia.

L'onere della prova contro i fatti contestati è a carico dello studente.

L'alunno, i genitori e i docenti del Consiglio di Classe di appartenenza possono partecipare alla riunione dell'Organo di Garanzia limitatamente alla fase dibattimentale. La decisione è assunta a porte chiuse con apposito verbale da depositare in segreteria.

L'Organo delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituito purché vi sia la presenza del DS e di altri tre componenti; in caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.

L'Organo di Garanzia può ravvisare l'opportunità di dilazionare i termini, per fatti più controversi prima di risolvere il ricorso. In tal caso l'Organo definisce nuovi termini per garantire eventuali integrazioni. Per quanto non previsto il presente articolo è automaticamente integrato dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998 con le relative modifiche e integrazioni apportate dal D.P.R. n. 235/2007.

Art. 58 - Organo di Garanzia Regionale

Contro le deliberazioni dell'Organo di Garanzia dell'Istituto, o in assenza di queste per mancata pronuncia, si può proporre ricorso all'Organo di Garanzia Regionale per violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'Istituto.

La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che si pronuncia sui reclami presentati da chiunque vi abbia interesse. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della Scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

Art.59 - Patto Educativo di Corresponsabilità

Ai genitori degli alunni che si iscrivono presso il Convitto Nazionale di Stato "T. Campanella" verrà richiesto, all'atto dell'iscrizione e/o della conferma di tale iscrizione, la sottoscrizione del **Patto Educativo di Corresponsabilità** di cui al D.P.R. 235/2007; il fine del Patto è di individuare una sinergia educativa fra Scuola e famiglia nell'ottica della responsabilizzazione reciproca.

Con il Patto, Scuola, studenti e famiglie si impegnano, nell'ambito delle rispettive responsabilità, a rispettare regole condivise ed utili al conseguimento del successo formativo degli alunni e di una loro equilibrata crescita ispirata all'acquisizione del senso di responsabilità.

Si ritiene opportuno fare presente quanto segue: in riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori (in presenza, ad es., di gravi episodi di violenza, bullismo, vandalismo, danni a carico di persone e/o cose causati dai figli minori durante le attività scolastiche) in eventuale sede di giudizio civile i genitori potranno esser ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità, qualora venga accertata a loro carico una *culpa in educando*. Analogamente, potrà essere riconosciuta a carico di quanti operano nella scuola la *culpa in vigilando* nel caso sia venuto meno il dovere di sorveglianza degli studenti spettante secondo i ruoli e le competenze di ognuno.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti del 27/11/2013.

Il Rettore-Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Arena